

Al Servizio Viabilità,
Navigazione Interna e Portualità
Commerciale
SEDE

E p.c.

Ai Comuni interessati
LL.SS.

All'Agenzia Interregionale
Per il fiume Po (A.I.P.O.)
Settore Navigazione Interna
Via Argine Cisa, 11
42122 BORETTO (RE)

Oggetto: Concessioni sul demanio della navigazione interna – Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica – Richiesta di chiarimenti.

Con nota del 24 febbraio 2012, prot. n. 2259, il Servizio Viabilità, Navigazione Interna e Portualità Commerciale chiede chiarimenti in merito all'applicazione della procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, s.m.i., ai fini delle concessioni in area di pertinenza del Demanio della navigazione interna, ai sensi della L.R. n. 7 del 2004 e come disciplinato dalle direttive approvate con la DGR n. 1472 del 2004.

In particolare, constatato che le suddette direttive regionali prevedono che le concessioni debbano essere rilasciate previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, il Servizio scrivente registra come alcuni Comuni situati nelle aree fluviali interessate ritengano, al contrario, che tale nulla osta non sia necessario nei casi di specie.

Vista l'importanza del quesito posto, dati i risvolti sanzionatori previsti dalla normativa statale nel caso in cui non venga rispettata la procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (v. artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio), si ritiene opportuno inviare questa nota di risposta a tutti i Comuni rivieraschi e all'A.I.P.O., così da rendere edotti tutti gli Enti interessati.

Come noto, il D.Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), prevede all'art. 146, comma 1, che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, cioè assoggettati a vincolo paesaggistico in forza di legge (ai sensi dell'art. 142 del Codice) o di atto amministrativo statale o regionale (ai sensi dell'art. 136, 143, comma 1, e 157 del

Codice) "non possono distruggerli né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione", a meno che l'intervento programmato rientri nei casi indicati dall'art. 149 del Codice, da considerare tassativi in quanto in deroga alla norma generale, e quindi sia non assoggettato, per legge, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. In questo caso, il parametro di riferimento per valutarne la fattibilità è che gli interventi di trasformazione del territorio "non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici".

Si deve pertanto intendere che qualunque intervento da realizzare sul territorio apporta realisticamente una modifica allo stato dei luoghi, e, siccome tale modifica potrebbe potenzialmente recare pregiudizio ai valori paesaggistici tutelati, l'intervento stesso deve essere assoggettato ad autorizzazione paesaggistica, che in ogni caso costituisce "atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio-urbanistico" (art. 146, comma 4, del Codice).

Inoltre, per il Codice non rileva la eventuale temporaneità della installazione oggetto dell'intervento di trasformazione, in quanto anche in questo caso viene realizzata una modificazione dello stato dei luoghi, anche se per periodo di tempo limitato.

D'altra parte, pare opportuno distinguere il caso in cui la temporaneità in parola sia da collegare al tempo di permanenza dell'installazione, qualora questo sia limitato e individuabile (per esempio in stagioni particolari), e, pertanto, alla scadenza del periodo previsto si vada alla rimozione dell'intervento con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, ovvero se la evocata temporaneità dell'intervento sia collegata all'arco di tempo di validità dell'atto di concessione demaniale.

Nel primo caso (cioè se l'installazione è per esempio stagionale), l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del Codice, deve essere rilasciata tutte le volte che viene reiterato l'intervento. Per snellire la procedura e agevolare il richiedente, la L. R. n. 20 del 2000, al comma 7 dell'art. 40-undecies (introdotto con la L. R. n. 23 del 2009) stabilisce che nel caso di "opere temporanee e stagionali, l'autorizzazione può abilitare la reiterazione dei medesimi interventi nei cinque anni successivi". Pertanto, in questo caso, se il manufatto installato mantiene le stesse caratteristiche di struttura e di localizzazione, per cinque anni è possibile che la sua installazione ciclica non sia subordinata ogni volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Ciò significa che una nuova autorizzazione dovrà essere richiesta soltanto allo scadere dei suddetti cinque anni, qualora ovviamente si volesse ancora installare lo stesso oggetto in parola.

Al contrario, se la temporaneità dell'intervento è dovuta al periodo di tempo per il quale ha valore la concessione rilasciata per l'uso del demanio fluviale, mentre l'oggetto realizzato resta in essere tra un rinnovo e l'altro della concessione senza soluzione di continuità, l'installazione non può essere considerata temporanea, e comunque, anche in tal caso, l'autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata fin dalla prima installazione.

La temporaneità dell'intervento, invece, può rilevare per quanto riguarda la procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da applicare al caso concreto. Infatti, con il D.P.R. n. 139 del 2010, è stata individuata una procedura semplificata, rispetto a quella prevista dall'art. 146 del Codice, che può essere applicata ad alcune tipologie di interventi tassativamente indicati nell'Allegato allo stesso atto normativo. Tra questi, due tipologie di interventi, in particolare, sembrano poter essere ricondotte ai

casi di cui si tratta; si tratta, per la precisione, del n. 38 dell'Allegato, relativo alla "Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni" e del n. 39 dello stesso Allegato relativo alle "Strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili". Qualora si riconosca il caso concreto dell'intervento da realizzare tra queste due fattispecie, si potrà applicare la procedura semplificata in luogo di quella ordinaria, che, oltre ad avere tempi procedurali più veloci, richiede una documentazione più snella, così come indicato dall'art. 2, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 139 del 2010.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Roberto Gabrielli)